

Comune di Milano Alla c.a. del Sindaco Giuseppe Sala
E, pc Presidente II commissione Sanità Emanuele Monti
E, pc Consigliere Regionale Simona Tironi
E, pc Assessore welfare Regione Lombardia Giulio Gallera
E, pc Assessore servizi civici Roberta Cocco
E, pc Dir. Area servizi funebri ing. Mauro Cigognini

Ns. prot. n° 112/19
A ½ pec ed e-mail

Milano, 2 aprile 2019

Oggetto: urgente segnalazione su problematiche di trasferimento a cassa aperta di defunti in base alla trascrizione del nuovo testo Legge Regionale n 33 (Testo unico leggi Regionali in materia di sanità).

Illustrissimo Signor Sindaco,
Federcofit, la Federazione del Comparto Funerario Italiano, è un'Associazione Nazionale di Categoria che rappresenta e tutela gli interessi delle imprese del settore in tutto il paese tutelando nella massima misura la regolarità delle attività funebri al fine di salvaguardare la corretta concorrenza tra le imprese e, soprattutto, il rispetto dei diritti delle famiglie.

Ci viene segnalato che il Comune di Milano stia creando problematiche sull'applicazione del trasferimento a cassa aperta dei defunti a fronte della richiesta delle famiglie in opposizione di una norma ed una prassi che l'intero comparto funebre milanese riteneva da un decennio consolidata.

Spieghiamo meglio: nel testo della recente Legge regionale 4 marzo 2019 - n. 4 (Modifiche e integrazioni) 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre, approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia e pubblicato sul B.U.R.L. (8 Marzo 2019) **evidenziamo che purtroppo sia stata riportata in fase di trascrizione una inesattezza all'art. 72 il quale specifica gli obblighi di comunicazione da dover assolvere a fronte del trasferimento della salma (attuale modulistica ART 39).** Il testo attualmente pubblicato è il seguente:

ARTICOLO 72 (trasporto funebre)

4. Il trasporto della salma e comunicato dall'impresa funebre al comune in cui è avvenuto il decesso **che ne dà comunicazione, prima della partenza, al comune di destinazione e alla ASST cui compete l'effettuazione della visita necroscopica.**

Erroneamente parrebbe che la comunicazione del trasferimento della salma sia in capo al comune di decesso il quale, prima della partenza, dovrebbe comunicare il trasporto al comune di arrivo per a visita necroscopica.

Ma non è così ed è frutto di un errore.

La ratio iniziale con il quale si intendeva normare il trasferimento salma era differente e rimetteva in capo all'impresa funebre l'onere di comunicare sia al comune di decesso che al comune di destinazione il trasferimento della salma.

L'inesattezza è originata dalla mancata trascrizione del sub-emendamento n° 25 presentato in aula, votato ed approvato come riportato sul sito di Regione Lombardia:

Regione Lombardia
EM 25 → APPROVATO

PROGETTO DI LEGGE N.36
Modifiche e integrazioni alla L. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre'

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 1

Al comma 1 al punto "art.72 (Trasporto funebre), comma 4, sostituire il termine:
"che ne dà preventiva"
con il termine
"e ne dà comunicazione prima della partenza".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La modifica considera aspetti organizzativi delle imprese e dei Comuni, anche in relazione all'imprevedibilità dei decessi.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme
TIRONI Simona (FI) - RELATORE, 18/02/2019 11:11:37

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/RLCRLServiceIntegrator/jsp/gea/AllegatoGEA.jsp?url=/d/a/workspace/SpacesStore/6e656fab-dc0b-434d-96b3-26f8d05fb40c/PDL36%20EM_progressivo.pdf

Da questo nasce il problema in base al quale il Comune di Milano si opporrebbe all'esecuzione del trasferimento di salma prima di aver comunicato al comune di arrivo tale trasferimento.

Ci viene riferito che il Consiglio Regionale stia già, doverosamente, provvedendo a fare emanare un'errata corrige dello stesso B.U.R.L. facendo correggere il testo così:

ARTICOLO 72 (trasporto funebre)

4. Il trasporto della salma è comunicato dall'impresa funebre al comune in cui è avvenuto il decesso e ne dà comunicazione, prima della partenza, al comune di destinazione e alla ASST cui compete l'effettuazione della visita necroscopica.

Come già previsto con specifiche Circolari in passato da Regione Lombardia, la Legge esplicita che questo trasporto potrà essere effettuato anche dopo l'accertamento di morte al fine di non penalizzare le famiglie che, per esempio, abbracciano la donazione di organi.

Ci sembrerebbe corretto che il Comune di Milano agevoli questa natura di richiesta originata dalle famiglie utenti allo stesso modo in cui è stato fatto sino ad ora e senza porre vincoli di alcun tipo.

Si tratta di un mantenimento di un diritto sacrosanto e consolidato da parte di chi è già colpito da un evento traumatico come quello del lutto. Il vedersi negare la possibilità di riappropriarsi del corpo del proprio caro, in base ad una interpretazione forviante di una normativa, sia un atteggiamento "non umano" e in contraddizione con il buonsenso.

Capiamo che possa essere nato un equivoco tuttavia siamo comunque speranzosi di poter contare su una costruttiva collaborazione da parte dell'amministrazione comunale milanese la quale ha da sempre avuto a cuore la tutela ed i diritti dei propri cittadini.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più distinti saluti.

Riccardo Salvaggio
Segretario Nazionale Federcofit

